



Penelope Veneto

C.F. 91024420241

Sede legale :

Via Carpellina, 86
36061 Bassano del Grappa (VI)

Sede operativa :

Via J. Da Ponte, 37
36061 Bassano del Grappa (VI)
Telefono : 0424 – 567554 338-9684897
email: veneto@penelopeitalia.org
www.penelopeitalia.org

Statuto Associazione PENELOPE VENETO ETS/OdV

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1

E' costituita, nel numero minimo di venti soci, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via Carpellina, 86 – Cap 36061, c/o Cisa 65126, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata “**PENELOPE VENETO – ETS/OdV**” in conformità al dettato del D.Lgs. 03 luglio 2017 e ss.mm.ii con D.Lgs 03 agosto 2018 n. 105. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'Associazione “**PENELOPE VENETO ETS/OdV**”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità, non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui **all'art. 5** del Codice del Terzo Settore lettere:

d) educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

a) Promuovere a livello territoriale occasioni di incontro per le famiglie che hanno vissuto l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie;

b) Sostenere a livello territoriale iniziative di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica, affinché le persone scomparse non siano dimenticate;

c) Promuovere a livello territoriale percorsi di informazione e formazione dei cittadini e degli operatori del settore coinvolti in ogni ambito del fenomeno, sulle problematiche delle persone scomparse, allontanate o disperse, volontariamente o involontariamente e delle conseguenze giuridiche e psicologiche che coinvolgono i e famiglie, anche attraverso il supporto di esperti qualificati, pubblicazioni, iniziative, convegni ed ogni altro tipo di attività connessa alla specifica materia;

d) Proporsi a livello territoriale come interlocutore degli Organi Competenti in ausilio e sostegno delle famiglie dal momento in cui si verifica la scomparsa o l'allontanamento di un proprio congiunto;

e) Partecipare e sostenere la creazione e l'organizzazione di strumenti di raccolta e di elaborazione dei dati riguardanti le persone scomparse e/o allontanatesi in Italia e all'estero, di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 4

L'Associazione realizzi i propri scopi con le seguenti attività aventi ad oggetto:

- campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, pubblicazioni, corsi, seminari, eventi e manifestazioni varie aventi ad oggetto principalmente i temi e le finalità indicate nell'art. 3; anche ai fini della prevenzione del fenomeno;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

- realizzazione di convegni, seminari, rassegne, conferenze e iniziative editoriali, al fine di divulgare in modo capillare la conoscenza del fenomeno delle persone scomparse e/o allontanatesi;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;

- impegno a fornire gratuitamente assistenza legale stragiudiziale e giudiziale attraverso propri professionisti designati, in ogni fase e grado del procedimento penale e/o civile, a favore dei familiari che dovessero aver bisogno e che intendono rivolgersi all'Associazione a prescindere dall'essere o meno soci; con il solo rimborso delle spese vive documentate

e valutate dall'organo di Amministrazione:

- costituirsi parte civile nei processi innanzi all'Autorità Giurisdizionale Italiana, competenti per materia, territorio o connessione, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice di procedura penale, quale ente esponenziale titolare di interessi collettivi, nei casi in cui il fatto costituente reato abbia arrecato una lesione al diritto soggettivo dell'Associazione al perseguimento delle proprie finalità e dei propri scopi sociali;
- proporsi per intervenire nei procedimenti penali innanzi ai tribunali italiani, ai sensi degli artt. 91 e seguenti, del codice di procedura penale italiano, quale associazione rappresentativa di interessi lesi a sostegno delle vittime e dei loro congiunti, previo loro consenso;
- realizzazione di sportelli informativi di ascolto delle varie problematiche aventi ad oggetto le tematiche cui all'art. 3 del presente Statuto;
- adesione ad organismi locali e nazionali e collaborare con soggetti pubblici e/o privati per lo svolgimento delle attività sociali;
- proposte di provvedimenti legislativi utili e riconducibili alle problematiche connesse al fenomeno delle persone scomparse e/o allontanatesi;
- coadiuvare l'attività dello Stato nella tutela del diritto di ogni singolo essere umano alla sacralità ed inviolabilità della propria vita, della propria integrità fisica, psichica e morale, dinanzi a qualsiasi violenza o minaccia di male ingiusto che sia riconducibile con coscienza e volontà ad un fatto umano o ad omissioni - diritti garantiti espressamente dalla stessa Costituzione della Repubblica Italiana in quanto non strettamente individuali bensì collettivi – e quindi di proseguire la difesa delle vittime a ricevere giustizia ogni qualvolta tali diritti fondamentali siano stati ingiustamente violati;

Art. 5

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il proseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 6 del D. lgs 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dall'Organo di Amministrazione con apposita delibera.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. lgs 117/2017.

Soci

Art. 7

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Organo di Amministrazione.

Art. 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata all'Organo di Amministrazione. L'Organo deciderà sull'accoglienza o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e dovere dei Soci

Art. 10

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate e di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, del Codice Etico e degli eventuali altri regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazioni di dimissioni scritte;
- d) per esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti gravi scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione. Contro il provvedimento di esclusione di cui la lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fine di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio e associato o tramite il quale svolge in propria attività volontaria. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs n.

117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13

1) L'Associazione con propria autonomia statutaria, aderisce a Penelope Italia, Associazione di secondo livello, che, da un lato si occupa delle attività associative a rilevanza nazionale e internazionale, dall'altro è l'organismo di collegamento e coordinamento di tutte le Associazioni territoriali costituitesi nell'alveo e per volontà di essa.

2) Penelope Italia, per il tramite dei propri componenti organi istituzionali, esercita nei confronti di Penelope Veneto ETS/OdV le seguenti funzioni:

- a) Indirizzo delle autonome attività di Penelope Veneto in conformità alle linee programmatiche ed ai progetti di intervento deliberati in sede nazionale;
- b) Coordinamento della partecipazione delle Associazioni Territoriali alle iniziative promosse e organizzate da Penelope Italia;
- c) Controllo e supervisione periodica sulla gestione operativa di Penelope Veneto;
- d) Riscossione della quota parte contributi associativi di spettanza di Penelope Italia

3) Diritti e doveri relativi e conseguenti all'adesione di Penelope Veneto a Penelope Italia sono previsti e disciplinati dallo Statuto di questa e dai regolamenti attuativi.

4) Penelope Veneto elegge due delegati quali componenti dell'Assemblea Nazionale di Penelope Italia secondo quanto previsto dallo Statuto di questa e del relativo regolamento.

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) l'Organo di amministrazione
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo, (eventuale)
- e) l'Organo di revisione, (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 15

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca.

- Almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario l'Organo di Amministrazione;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea l'Organo di Amministrazione si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 16

L'Assemblea è convocata almeno 15 giorni prima del giorno mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art.17

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente alla elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, determinando previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere dell'Organo di Amministrazione sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), c), di cui all'art. 11;
- delibera su ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dall'Organo di Amministrazione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti dall'ordine del giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, mentre in seconda convocazione è valida con la maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore massimo di tre deleghe. E' possibile l'intervento

all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Organo di Amministrazione

Art. 21

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di tre e un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tre i propri associati, dagli enti associati. I candidati all'Organo di Amministrazione devono aver partecipato alle attività associative e aver fornito un fattivo e concreto impegno per lo sviluppo e la crescita della realtà associativa.

Non può essere eletto componente dell'Organo di Amministrazione, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato anche ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organo, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se

disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Art. 22

L'Organo di Amministrazione è convocato dal presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail almeno 15 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide solo quando vi interviene la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque situazioni riguardanti le persone.

Art. 23

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci,

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio di esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla Legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 24

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, l'Organo di

Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 25

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e qualsiasi titolo a rilasciare quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponibili alla ratifica dell'Organo di Amministrazione. Qualora l'Organo di Amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.

Il Tesoriere

Art. 26

Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio.

Al tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi. Girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione per importi il cui limite massimo viene definito dall'Organo di Amministrazione.

Il Segretario

Art. 27

Il segretario è il responsabile della relazione dei verbali delle sedute dell'Organo e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 200.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 29

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, Organismi Internazionali, di Istituzioni Pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., comunque secondari e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga l'Associazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 30

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici o privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniale.

Art. 31

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche diretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Libri sociali

Art. 32

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 33

L'Organo di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, dell'Organo di Amministrazione e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consumazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 34

Se ricavi, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Controllo e ai dirigenti.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 35

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 19, co. 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del consiglio direttivo approvato dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, in mancanza a Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 36

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.